

Roma, 14 maggio 2004

### **Circolare n.51/2004**

**Oggetto: Tributi – Imposta sul reddito delle società – D.Lgvo 12.12.2003, n. 344, su S.O. alla G.U. n. 291 del 16.12.2003.**

Si evidenziano di seguito i principali aspetti che caratterizzano l'IRES, l'imposta sul reddito delle società che da quest'anno ha sostituito l'IRPEG.

*Soggetti passivi* - La nuova imposta si applica a tutte le società di capitali e agli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali.

*Aliquota* - L'aliquota fiscale IRES è pari al 33 per cento, contro la precedente aliquota IRPEG del 34 per cento; per quest'anno, peraltro, il risparmio fiscale non sarà avvertito in quanto è stato previsto il versamento dell'acconto d'imposta del 102 per cento.

*Plusvalenze* - Non sono più soggette a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote societarie detenute continuativamente per almeno un anno; per beneficiare dell'esenzione le partecipazioni devono essere classificate nel bilancio alla voce "immobilizzazioni finanziarie".

*Dividendi azionari*: Gli utili percepiti dalle società sono tassabili limitatamente al 5 per cento del loro ammontare; inoltre è prevista l'integrale deducibilità dei costi relativi alla gestione delle partecipazioni societarie; gli utili percepiti dalle persone fisiche sono tassabili limitatamente al 40 per cento del loro ammontare qualora la partecipazione societaria sia *qualificata*, cioè sia superiore al 20 per cento del capitale; qualora la partecipazione sia inferiore al 20 per cento del capitale sociale, gli utili sono interamente tassabili all'aliquota ridotta del 12,5 per cento.

*Consolidato fiscale* - I gruppi societari possono scegliere di determinare un reddito imponibile consolidato corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società appartenente al gruppo, con la conseguenza di compensare direttamente le eventuali perdite di esercizio; l'opzione è irrevocabile per tre anni ed è subordinata alla condizione che la società capogruppo detenga il capitale delle altre società in misura superiore al 50 per cento; il regime di consolidamento fiscale può essere applicato anche nel caso di gruppi societari che comprendano imprese estere.

*Trasparenza fiscale* - Le società di capitali possono applicare il regime di *trasparenza fiscale* già previsto per le società di persone, in base al quale il reddito della società può essere imputato ai singoli soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione societaria, e tassato in capo a questi ultimi; il regime è applicabile su opzione di durata triennale.

*Prestiti dei soci* - E' stato introdotto un limite alla deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti o erogati dai soci che detengono partecipazioni superiori al 25 per cento del capitale sociale; la disposizione non si applica alle imprese di minori dimensioni (ricavi annui inferiori a 5.164.568 euro).

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.108/2003

D/t